

RACCOMANDATA

ROMA 8 FEB. 2016

PROT. 272087/OM

Avv. Matteo MOSCHINI

TREVISO

VENETO BANCA
Ufficio Reclami

MONTEBELLUNA

Oggetto: Ricorso n. 653/2015 FAIBO - D.F.

Si comunica che l'Ombudsman bancario nella riunione del 27 gennaio 2016 ha assunto la seguente decisione in merito al ricorso di cui in rubrica:

“Ricorso n. **653/2015** nei confronti di Veneto Banca, dell'Avv. Matteo Moschini, per conto dei Signori F... zio, proposto con lettera pervenuta il 15 settembre 2015.

Il Collegio prende in esame la documentazione prodotta dai ricorrenti unitamente al ricorso ed il 28 settembre e 9 dicembre 2015, nonché quella inviata dalla banca il 29 settembre, 2 e 5 ottobre 2015.

I ricorrenti chiedono l'annullamento del contratto di acquisto delle azioni “Veneto Banca” in quanto, al momento della sottoscrizione, non risultava indicato in alcun documento che si trattava di un prodotto illiquido; deducono, inoltre, l'inadeguatezza dell'operazione di acquisto in contestazione chiedono, quindi, l'intervento dell'Ombudsman a tutela delle loro ragioni.

La banca replica che i ricorrenti, al momento della sottoscrizione, avevano ricevuto tutta la documentazione informativa in merito all'investimento in contestazione, anche con particolare riguardo all'illiquidità del prodotto acquistato; precisa, inoltre, che l'operazione era risultata adeguata al profilo di rischio dei ricorrenti.

Il Collegio, dall'esame della documentazione in atti, rileva che il Sig. F... e... , in data 30 settembre 2014, ha chiesto la sottoscrizione di n. 200 azioni... L...”, per un controvalore di € 7.900,00; i ricorrenti hanno, in merito, dedotto: 1) l'inadeguatezza dell'investimento; 2) la mancata informativa, in sede di sottoscrizione, circa l'illiquidità del titolo.

Il ricorso è infondato con riferimento alla prima domanda, ed è fondato in relazione all'altro capo.

1) In relazione all'asserita inadeguatezza dell'investimento, deve rilevarsi che il 30 settembre 2014 il ricorrente ha compilato il questionario Mifid, alla luce del quale egli risulta possedere un'esperienza “medio-alta”, un obiettivo di investimento-rischio di mercato di “elevata rivalutabilità” ed un obiettivo di investimento-rischio di liquidità “medio-alto”.

Nel modulo di sottoscrizione la banca ha valutato l'operazione adeguata, segnalando solo una situazione di conflitto di interessi.

Il Collegio, verificato che i titoli in oggetto sono in linea con il profilo di rischio dichiarato dal cliente nel questionario Mifid, non rileva irregolarità nel comportamento della banca e respinge, pertanto, tale capo del ricorso.

2) In relazione alla doglianza circa la mancata informativa sulla illiquidità dei titoli azionari acquistati, è da rilevare che il modulo di sottoscrizione contiene soltanto alcune informazioni di base (delle quali il ricorrente ha dichiarato, in calce al modulo, di aver preso atto, dando comunque espresso incarico alla banca di eseguire l'investimento in questione).

Si tratta, come già anticipato, delle informazioni consistenti nell'indicazione della valutazione di adeguatezza effettuata dalla banca (attestante l'adeguatezza dell'operazione al profilo di rischio dell'investitore) e nell'avvertimento della sussistenza di un "conflitto di interessi" della banca, trattandosi di "strumento finanziario emesso da società appartenente al gruppo Veneto Banca".

Non v'è traccia, invece, di alcuna informativa in merito alla illiquidità del titolo collocato.

Né, d'altro canto, risulta che la banca abbia rilasciato al ricorrente, al momento della sottoscrizione, ulteriore documentazione attestante che il titolo rientrava nella categoria dei prodotti finanziari illiquidi.

Invero, soltanto a partire dall'estratto portafoglio titoli al 31 dicembre 2014, la banca ha informato il ricorrente che le azioni "Veneto Banca" erano titoli illiquidi, riportando anche il prezzo di valorizzazione attuale.

Ne deriva che, in accoglimento della censura del ricorrente, l'intermediario va ritenuto responsabile dei danni subiti dal medesimo a causa della mancata informativa della suddetta illiquidità del titolo in questione, in violazione di quanto disposto dall'art. 21, TUF, e dalla Comunicazione Consob n. DIN/9019104 del 2 marzo 2009, rubricata "Il dovere dell'intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi" (la quale stabilisce puntuali obblighi di trasparenza ex ante quali, ad esempio, quello di indicare la scomposizione delle diverse componenti che concorrono al complessivo esborso finanziario sostenuto dal cliente per l'assunzione della posizione nel prodotto illiquido, nonché quello di indicare il valore di smobilizzo dell'investimento nell'istante immediatamente successivo alla transazione, ipotizzando una situazione di invarianza delle condizioni di mercato; obblighi informativi in merito a prodotti di analoga durata, liquidi e a basso rischio finalizzati a rendere possibile un confronto, nonché in merito alle modalità di smobilizzo delle posizioni sul singolo prodotto, ovvero in merito alle eventuali difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento dei mercati di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi e tempi di esecuzione della liquidazione).

La quantificazione del predetto danno — non potendosi stabilire con certezza quale sarebbe stata la condotta del ricorrente in sede di acquisto, in caso di corretta informativa — deve essere compiuta dal Collegio mediante il ricorso alla valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.

Tale danno è stimabile in € 2.000,00, tenuto conto della diminuzione di valore subita dalle azioni nel periodo intercorrente tra l'acquisto iniziale e la presentazione del ricorso, nonché della circostanza che il ricorrente è tuttora in possesso dei menzionati titoli azionari.

Il Collegio, pertanto, dichiara la banca tenuta — entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione da parte della Segreteria e con invio all'Ombudsman-Giuri Bancario di idonea documentazione a comprova — a corrispondere al ricorrente il predetto importo di € 2.000,00, quantificato in base ai parametri e nei termini sopra indicati".

Distinti saluti.

SEGRETERIA TECNICA

Il Coordinatore

(Andrea Cimmino)

